

**COMUNE DI CARPENEDOLO**  
**(Provincia di Brescia)**

*SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI GESTIONE E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO “MUNDIAL 82” SITO IN VIA VERGA E DEL CAMPO SINTETICO SITUATO IN VIA ZONTA DESTINATI ALLA DISCIPLINA SPORTIVA DEL CALCIO (CIG 8243415940)*

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 – PREMESSA E OGGETTO**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione, unitamente agli atti ivi richiamati che le parti dichiarano di ben conoscere, il Comune di Carpenedolo, in seguito chiamato “Concedente” dà in concessione alla ..... di seguito chiamata “Concessionario”, che accetta, alle condizioni di cui ai successivi articoli, l’impianto sportivo, di cui ai riferimenti catastali in premessa citati, identificato dalla planimetria allegata alla presente convenzione di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A).

L’impianto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per l’esercizio di tutte le attività sportive, ricreative e sociali compatibili con la struttura e la destinazione di uso.

Si concede in uso al Concessionario anche la dotazione dettagliata in Allegato B

**ART. 2 – VALIDITÀ DELLA CONCESSIONE**

La presente convenzione avrà validità per quindici anni a far data dalla stipula dell’atto e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2035.

**ART. 3 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO**

il Concessionario si impegna a garantire:

- promozione e pratica di attività motoria generica e di sport;
- attività agonistica e non agonistica di calcio, garantita per tutte le categorie non professionistiche (da Scuola Calcio a Juniores)
- attività formativa per le scuole e le altre strutture educative del territorio;
- attività ricreative varie, spettacoli pubblici, ecc. finalizzate alla fruizione dell’impianto sportivo anche come centro di aggregazione per la popolazione del Comune per le quali dovrà essere richiesto il nulla osta dal Concedente al Concessionario onde consentire il proseguo delle attività eventualmente già programmate.

Il Concessionario si impegna, altresì, a perseguire una politica a favore della divulgazione della disciplina ivi praticata a tutti i livelli sociali e a garantire all’ interno dell’impianto lo svolgimento della vita democratica.

L’uso degli impianti da parte di soggetti terzi potrà essere concesso previa richiesta del Concessionario al Concedente.

Le tariffe d’uso saranno stabilite dal Concessionario in base alle necessità che si presenteranno volta per volta e potranno essere richiesto dal Concedente di rendicontare quanto applicato ai soggetti terzi.

**ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario si impegna:

- a mantenere l'impianto sportivo in perfetta efficienza e garantire il rispetto delle norme vigenti;
- a nominare il Responsabile dell'impianto, che dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
- a comunicare il nominativo del sostituto in caso di variazione del Responsabile;
- a segnalare all'Amministrazione l'uso improprio dell'impianto sportivo da parte degli utenti o di atti vandalici che si dovessero verificare;
- a comunicare all'Amministrazione eventuali danni che venissero apportati alle strutture o attrezzature durante il loro utilizzo;
- a vigilare sulle attività e sugli utenti durante il periodo di permanenza all'interno dell'impianto;
- a utilizzare e far utilizzare la struttura con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, disponendone l'immediata e adeguata riparazione;

Il concessionario è obbligato a dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti normative per le attività che gestisce all'interno dell'attività sportive.

Il concessionario è obbligato a chiedere il consenso dell'Amministrazione qualora voglia eseguire opere, lavori o migliorie, dotandosi di ogni autorizzazione o nulla osta previsti dalle norme vigenti. Qualora questo avvenga senza consenso o autorizzazioni previste, l'Amministrazione valuterà se mantenere le opere realizzate procedendo alla regolarizzazione delle opere con spese a carico del Concessionario o procedere al ripristino dello stato dei luoghi sempre con spese a carico del Concessionario.

Le infrastrutture e migliorie a carattere stabile, eventualmente realizzate dal Concessionario in forza delle autorizzazioni comunali, al termine del contratto rimarranno di proprietà del Comune senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.

Il concessionario è responsabile:

- dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori;
- dei danni derivanti da irregolarità o carenze nell'esecuzione del servizio prestato;
- dei danni occorsi a ragione delle strutture affidategli con il presente atto,

Resta a completo ed esclusivo carico del concessionario qualsiasi risarcimento di danni, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti dell'ente concedente.

Il concessionario si assume inoltre ogni responsabilità in merito a:

- adempimenti dovuti a normative fiscali;
- sorveglianza e custodia dell'intero complesso;
- il rispetto della normativa in materia di sicurezza;
- ogni responsabilità in riferimento alla gestione complessiva dell'impianto sportivo e ad ogni eventuale contenzioso derivante dallo svolgimento delle varie attività.

Dovranno essere adottati a cura e spese del Concessionario tutti i provvedimenti necessari atti a garantire l'incolumità del pubblico, dei frequentatori e degli operatori, ivi compresa, nel caso di necessità, la chiusura dell'impianto o di parte di esso.

Di tali provvedimenti dovrà essere data immediata comunicazione al Concedente, il quale è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

Il Concedente si riserva la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti di chiusura sopra citati, in caso di inerzia del Concessionario, mediante sospensione della concessione, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere a titolo risarcitorio o di indennizzo per effetto di tale sospensione.

Il Concessionario si impegna a non consentire l'accesso all'impianto a un numero di soggetti contemporaneamente presenti superiore a quello previsto dalle norme vigenti in rapporto alla normativa di sicurezza e a mettere in atto tutte le misure, i controlli e le verifiche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità.

## **ART. 5 – GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA**

Le spese di gestione e manutenzione sono interamente a carico del concessionario ivi comprese le spese relative a:

- apertura e chiusura dell'impianto mediante idoneo personale;
- servizio di custodia, pulizia e vigilanza di tutto il complesso sportivo compresi gli impianti e le attrezzature;
- pulizia giornaliera dei servizi igienici con mezzi, materiali e personale a carico del concessionario;
- segnatura del campo per le varie iniziative programmate o autorizzate dal comune;
- pulizia degli spogliatoi e di tutte le aree per attività sportive;
- organizzazione degli eventi/manifestazioni sportive e ricreative garantendo il presidio, la sorveglianza, la responsabilità e la gestione delle emergenze;
- pagamento di tutte le utenze (elettriche, telefoniche, idriche, energetiche ecc.) provvedendo alla loro volturazione a proprio nome entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione;
- pubblicizzazione e promozione delle attività;
- spese per il personale necessario per il funzionamento dei vari servizi (direzione, amministrazione, pulizia, controllo, istruttori, conduzione impianti, assistenza igienicosanitaria);
- manutenzione ordinaria delle strutture e pertinenze, come gli spogliatoi e, in generale, le attrezzature sportive, provvedendo alle riparazioni che si rendessero necessarie per garantire la pubblica incolumità degli utenti;
- gli interventi edili di manutenzione ordinaria, che sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle rifiniture degli edifici, e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme ed i regolamenti comunali vigenti;
- manutenzione ordinaria degli arredi, costituiti da panchine, cestini e delle attrezzature ludiche compreso verniciatura e ripristini vari;
- manutenzione dei campi da gioco;
- manutenzione ordinaria delle aree a verde;
- manutenzioni ordinarie degli impianti (elettrico, irrigazione, idraulico, termico etc).
- Le piccole migliorie devono essere comunicate prontamente all'Amministrazione.

Il Concessionario si impegna a:

- Redigere una contabilità separata dalla gestione ed inviare all'Amministrazione Comunale il rendiconto annuale elaborato per stagione sportiva (entro il 31.08 di ogni anno);
- Consentire l'accesso e l'uso degli impianti alle scuole pubbliche e paritarie del Comune di Carpenedolo, nelle ore antimeridiane compatibili con gli impegni del Concessionario;
- Rispettare le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 in merito agli adempimenti relativi alla sicurezza.
- Provvedere a proprie spese all'omologazione del campo secondo le norme F.I.G.C. per garantire la disputa e la sicurezza di tutte le gare sportive fermo restando che saranno a carico dell'Amministrazione Comunale i diritti di collaudo dovuti alla F.I.G.C, ivi compresa l'acquisizione dei collaudi: impianto termico, impianto elettrico, idrico-sanitario, collaudo statico delle tribune e della copertura in legno, delle recinzioni e idoneità statica dei magazzini-tettoie, biglietteria, bagni, spogliatoio.

#### **ART.6 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Fatta eccezione per quanto espressamente previsto a carico del Concessionario dalla presente Convenzione, sono a carico del Concedente tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici e alle strutture.

Il concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, migliorie inerenti strutture, che l'Amministrazione intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno.

Qualora derivi dall'esecuzione dei lavori la necessità di una sospensione totale dell'attività del concessionario per un periodo superiore a 30 giorni il Concedente si accollerà le spese derivanti da utilizzazioni di campi da gioco presso altri impianti sportivi;

I tempi di intervento devono essere previamente comunicati con un anticipo di almeno tre mesi e concordati con il concessionario nel rispetto della programmazione annuale dell'attività del medesimo, salvo i casi in cui sussistano evidenti ragioni d'urgenza che impongano l'intervento immediato.

Il Concessionario è tenuto a segnalare gli interventi di natura straordinaria che ritiene debbano essere eseguiti. Qualora detti lavori si rendessero necessari per incompetenza o negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte del Concessionario, il loro costo sarà a carico del Concessionario.

Il concessionario può proporre al Comune l'assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati a migliorare o adeguare l'utilizzo dell'impianto sportivo.

Il Comune, previa verifica della natura e dell'entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario prescrivendo le condizioni di realizzazione che dovranno prevedere :

- a) che i lavori siano strettamente strumentali alla gestione del servizio;
- b) che il progetto, previo parere favorevole dei competenti uffici, venga approvato dall'Amministrazione comunale, dopo l'ottenimento di tutti i pareri e nulla osta di legge;
- c) che i lavori siano realizzati nel rispetto della normativa vigente;
- d) che dopo il loro completamento le opere realizzate vengano collaudate e cedute all'Amministrazione Comunale;
- e) che i lavori siano svolti sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico LL.PP. con obbligo da parte del concessionario di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare in corso d'opera;
- f) che tutti i lavori siano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione, presentando a garanzia opportune polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi.

E' sempre e comunque garantita alle parti la facoltà di addivenire ad accordi specifici ad hoc, nell'interesse della continuità e qualità del servizio reso all'utenza, sempre nel rispetto dei reciproci diritti e doveri stabiliti dalla presente Convenzione e dalla Normativa di merito ove la stessa Convenzione non sia esplicita.

#### **ART.7 – ONERI DI CARATTERE STRAORDINARIO A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario dovrà, oltre alle migliorie proposte in sede di gara, obbligatoriamente eseguire i lavori sotto elencati entro le rispettive scadenze indicate:

- revisione dell'impianto di adduzione di acqua sia calda che fredda – 30/06/2021;
- verifica della funzionalità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche – 30/06/2021;
- verifica di pozzetti, caditoie, chiusini sia in cemento che in ghisa posti all'interno dell'impianto – 30/06/2021;
- verifica e revisione dell'impianto termico – 30/06/2025;
- realizzazione di nuovo impianto di irrigazione del Campo in erba naturale – 30/06/2021;

Ammodernamento spogliatoi campo mundial 82 – 30/06/2023.

Ogni opera è subordinata a parere vincolante preventivo del Concedente ed in tal senso ogni progettazione dovrà essere sottoposta al Concedente almeno 60 giorni prima dell'inizio lavori previsto e funzionale al rispetto delle scadenze di fruibilità dell'opera rispettivamente stabilite di cui sopra.

#### **ART. 8 – CONTRIBUTO ANNUO**

Il contributo annuo, che il concedente verserà in due rate uguali con scadenze 31.01.20n+1 e 30.06.n+1 (con riferimento alla stagione sportiva n/n+1) è stabilito in €..... , oltre rivalutazione ISTAT dopo il primo anno.

#### **ART. 9 – INTROITI E TARIFFE**

Tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione propria degli impianti spettano al concessionario, ivi compresi quelli derivanti da spettacoli pubblici e dall'uso degli spazi pubblicitari interni.

Alle tariffe riportate in Allegato C , il Concessionario applica uno sconto del ..... %

Alla tariffa per QUOTA DI ISCRIZIONE ATTIVITA' SPORTIVA così scontata il Concessionario , quanto l'utente è residente in Carpenedolo e/o affetto da disabilità certificata, applica uno sconto aggiuntivo del ..... %

Ogni altra tariffa non prevista nell'Allegato C, dovrà essere notificata al Concessionario per semplice informazione , senza alcun diritto di replica o vincolo da parte dello stesso.

Il Concessionario ogni anno entro il 30.04 si impegna a inoltrare la Concedente il listino completo attuato per la stagione sportiva successiva

### **ART. 10 – FRUIZIONE E UTILIZZO DELL'IMPIANTO**

Il concessionario dovrà consentire al concedente l'utilizzo gratuito dell'impianto, per almeno 15 giorni l'anno, qualora lo stesso volesse organizzare proprie manifestazioni.

La fruizione dell'impianto, dovrà preventivamente essere concordata col concessionario, compatibilmente alle attività previste dallo stesso, e comunque dovrà essere richiesta dal Concedente almeno 30 giorni prima.

In caso il Concedente conceda a terzi l'uso dell'impianto, parzialmente o totalmente, il Concedente rimane sempre e comunque l'unico soggetto responsabile nei confronti del Concessionario rispetto al buon uso e stato dei beni al termine dell'uso concesso.

Il concessionario può utilizzare l'impianto sportivo per attività ricreative varie, spettacoli pubblici, ecc, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e previa comunicazione all'Amministrazione, ottenimento delle autorizzazioni e assolvimento dei necessari adempimenti amministrativi.

### **ART. 11 – PUBBLICITÀ COMMERCIALE**

Il concessionario è autorizzato ad esporre, all'interno dell'impianto, anche con evidenza all'esterno e nel rispetto della legislazione vigente, cartelli pubblicitari di terzi al fine di finanziare la propria attività, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni nel rispetto della normativa in materia e dei regolamenti comunali. Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico della struttura sportiva e della zona circostante. Le relative imposte, tasse e diritti, se e in quanto dovuti, graveranno sul concessionario.

### **ART. 12 – DISTRIBUTORI/BAR/PUNTO RISTORO E SOMMINISTRAZIONE**

Il concessionario potrà installare distributori automatici di alimenti e bevande e/o gestire bar/punto ristoro e somministrazione. Le autorizzazioni previste dalle vigenti normative in materia di pubblica sicurezza, commerciale e igienico - sanitaria, necessarie alla gestione del bar/punto di ristoro dovranno essere acquisite direttamente dal concessionario. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività delle strutture oggetto della presente concessione. Tutti gli arredi e le attrezzature necessarie per l'installazione e l'avvio dell'attività saranno a carico del concessionario; alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione contrattuale esse rimarranno di proprietà del concessionario che potrà concordare la cessione al Comune o a un eventuale ditta subentrante, oppure lasciare liberi i locali da arredi e attrezzature senza pretendere indennità per le spese sostenute.

### **ART. 13 – PERSONALE IN SERVIZIO**

Il concessionario dovrà effettuare la gestione del servizio con proprio personale, anche volontario, in numero adeguato rispetto alle attività svolte.

Il concessionario si obbliga ad applicare, nei confronti di qualunque operatore, le condizioni contrattuali previste dalle norme di riferimento.

Il concessionario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione delle norme vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni obbligatorie ed in materia antinfortunistica, previdenziale, assistenziale, sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) nei confronti di tutti gli operatori anche volontari dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e il Comune.

#### **ART. 14 – SICUREZZA SUL LAVORO**

È fatto obbligo al concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il concessionario deve attuare le misure di prevenzione e di protezione per i rischi sul lavoro, in particolare l'impiego di energia elettrica dovrà essere assicurato da personale che conosca la manovra dei quadri di comando e deve provvedere, inoltre, a far affiggere nei punti idonei, a proprie cure e spese, la segnaletica di sicurezza sia sulle tribune che all'interno di tutti i locali. Si precisa, per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, che ogni responsabilità connessa è a carico del concessionario.

#### **ART. 15 – DOCUMENTAZIONE**

Il concessionario ha l'obbligo di tenere presso ciascun impianto la seguente documentazione:

- nominativo del Responsabile dell'impianto sportivo e dei referenti (responsabile della sicurezza dell'impianto e responsabile del servizio prevenzione e protezione) e loro recapito telefonico;
- planimetria dell'impianto ed eventuali elaborati progettuali aggiornati ad ogni singola sezione funzionale;
- documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- registro interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui è riportata la data delle attività, la natura e gli esiti.

#### **ART. 16 – CONSEGNA E RESTITUZIONE LOCALI E ATTREZZATURE**

La consegna dell'impianto sportivo avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna da redigersi in contraddittorio fra le parti del Comune e del concessionario, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.

I locali, le attrezzature, gli arredi dovranno essere tenuti e riconsegnati alla scadenza del contratto in perfetto stato di conservazione, salvo il naturale deperimento d'uso.

Il concessionario ha la responsabilità di conservazione e custodia di beni e locali concessi per tutta la durata della concessione.

Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal Concessionario.

Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto.

#### **ART. 17 – GARANZIE ASSICURATIVE**

Il concessionario ha presentato

1. idonea polizza assicurativa multi rischi e RCT n° \_\_\_\_\_ rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione ..... con massimale di € 2.000.000,00 per sinistro, a garanzia dei danni prodotti alle strutture. La polizza dovrà essere mantenuta per l'intera durata della presente Concessione.
2. Idonea polizza fideiussoria c.d. "Buona Gestione" di importo pari a 3x(contributo annuo del Comune ex art.8 ), a garanzia della buona gestione dei beni e servizi concessi. In caso di escussione parziale o totale da parte del Concedente ed in caso

non sia attuata la risoluzione della presente Convenzione, in Concessionario dovrà ripristinare il valore originario della garanzia entro 15 giorni. La polizza dovrà essere mantenuta per l'intera durata della presente Concessione. In caso di risoluzione anticipata per grave inadempimento contrattuale da parte del Concessionario ai sensi dell'art. 20 della presente Convenzione, il Concedente escute il 100% della garanzia, senza nulla aver a pretendere da parte del Concessionario

3. Idonea polizza fideiussoria a garanzia della esecuzione degli oneri straordinari ex art. 7, di importo pari al totale degli investimenti previsti (ricavato dai singoli studi di fattibilità/preventivi economici depositati in sede di gara). La garanzia sarà progressivamente svincolata in relazione agli investimenti realizzati e collaudati.

In caso di mancata esecuzione degli investimenti entro i rispettivi tempi contrattuali, per responsabilità non attribuibili al Concedente, lo stesso ha diritto di escutere la polizza fideiussoria per il valore in questione con obbligo del Concessionario di ripristinarne il valore originario entro 15 giorni, in caso di non risoluzione anticipata della presente Convenzione da parte del Concedente. In caso di risoluzione anticipata per grave inadempimento contrattuale da parte del Concessionario ai sensi dell'art. 20 della presente Convenzione, il Concedente escute il 100% della garanzia residua, senza nulla aver a pretendere da parte del Concessionario

#### **ART. 18 – CESSIONE E SUBAFFIDAMENTO**

Per tutta la durata della concessione è vietata la cessione anche parziale della convenzione, a pena di risoluzione della stessa.

L'esercizio di bar e/o punto di ristoro e somministrazione può essere svolto direttamente dal concessionario sotto la propria personale responsabilità o mediante affidamento a terzi; in tal caso il concessionario dovrà farsi garante del corretto operato, verificando la sussistenza delle prescritte autorizzazioni e della scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie.

Il subaffidamento di attività e/o prestazioni specialistiche è ammesso in conformità a quanto previsto nel D.Lgs 50/2016.

E' concesso avvalersi della collaborazione di soggetti terzi nella gestione delle attività, ma è comunque vietato il subaffidamento delle attività connesse alla conduzione ordinaria dell'impianto.

Il concessionario resta, comunque, unico responsabile nei confronti dell'Ente proprietario anche dell'operato delle imprese specializzate chiamate per gli interventi di cui ai precedenti commi.

#### **ART. 19 – PENALI**

1. mancato rispetto degli oneri di pulizia e sorveglianza dell'area da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 400,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
2. mancata trasmissione annuale delle polizze assicurative, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 250,00, in funzione della gravità dell'inadempimento;
3. violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria dell'impianto, delle strutture, delle attrezzature, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 3.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
4. svolgimento di attività senza le preventive autorizzazioni, nulla osta, richieste dalla normativa e dal presente capitolato, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 800,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
5. interruzione della fruibilità dell'impianto imputabile a negligenza del Concessionario non preventivamente comunicato, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 800,00 al giorno, in rapporto al numero di giorni di interruzione;
6. atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione del servizio pubblico da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni rilievo accertato;

A fronte di inadempimenti relativi a quanto previsto dai punti precedenti, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A/R o fax

invitando il Concessionario ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure necessarie a ripristinare le condizioni idonee. Il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg dalla notifica della contestazione stessa. Ove, in esito al procedimento di cui sopra, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore o a fatti accertati non imputabili al Concessionario, l'Amministrazione si riserva di irrogare la penale rapportata alla gravità dell'inadempimento rilevato salvo il risarcimento del danno ulteriore.

## **ART. 20 – DIRITTO DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DA PARTE DEL CONCEDENTE**

L'Amministrazione Comunale revocherà la gestione dell'impianto nel caso:

- a)** di scioglimento, fallimento o cessazione dell'attività del concessionario;
- b)** di eccezionali necessità dell'Amministrazione Comunale rispondenti a fini pubblici;
- c)** di gravi e reiterate infrazioni da parte del concessionario di quanto previsto nella convenzione sottoscritta e degli atti ad essa correlati, quali:
  - mancato rispetto degli orari di apertura e di chiusura, senza motivazione adeguata;
  - arbitrario abbandono delle strutture;
  - sospensione o interruzione del servizio di gestione senza causa o senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, della destinazione d'uso delle strutture e impianti sportivi;
  - mancata effettuazione con la dovuta diligenza delle opere di manutenzione ordinaria;
  - mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e degli impianti;
  - danni agli ospiti e fruitori, ai beni di proprietà dell'Amministrazione derivanti da dolo e colpa grave.

Il Comune ha sempre la facoltà di risolvere anticipatamente la presente Convenzione in caso di ogni chiaro caso di inadempimento di ogni obbligo contrattuale a carico dal Concessionario previsto dalla presente Convenzione e in generale dalla normativa di merito, ove la presente Convenzione non sia esplicita.

Il Comune si riserva, altresì, di risolvere il contratto, fatte salve le ulteriori conseguenze che potrebbero derivarne sotto il profilo civile e/o penale, in caso di svolgimento di lavori senza la necessaria e preventiva autorizzazione dell'amministrazione o senza i nulla-osta, e le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa.

Il Comune, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario Concessionario, si riserva la facoltà di applicare l'art.140 del Codice dei Contratti, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di concorso, risultanti dalla relativa graduatoria.

## **ART. 21 – VERIFICHE E CONTROLLI**

Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di competenza, la gestione delle strutture e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili sono soggetti al controllo dell'Amministrazione.

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dal soggetto concessionario ai principi dello statuto della stessa, l'osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.

In proposito l'Amministrazione ha diritto in ogni momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture (locali, attrezzature, etc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal concessionario stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e



di convenzione.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine indicato, ferma restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo in contravvenzione a norme di legge e regolamentari, ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al concessionario sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione in danno e a spese del concessionario, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia della convenzione, ovvero di sostituirsi al concessionario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal concessionario all'Amministrazione nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

L'Amministrazione Comunale e il concessionario verificheranno congiuntamente e periodicamente l'andamento organizzativo, nonché lo stato di manutenzione delle strutture.

#### **ART. 22 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Brescia.

#### **ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento del servizio il Comune ed il [...] agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

#### **ART. 24 – NORME GENERALI E FINALI**

Il rapporto tra il Comune ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa, finalizzato allo svolgimento di un servizio socialmente utile.

Per quanto non espressamente regolamentato si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, nonché alle norme del Codice Civile relativamente agli obblighi del Concedente e del Concessionario in materia di Contratti di Concessione.